STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

EMIRATI ARABI UNITI

CONTRATTI COMMERCIALI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
di
Avv. Francesco Misuraca
www.smaf-legal.com

Contratti di distribuzione

La distribuzione vede spesso coincidere le figure di importatore/grossista, di dettagliante ed anche di agente (e il distributore locale chiede spesso alle imprese straniere di costituire un rapporto di agenzia in esclusiva).

La ragione di tale specificità, nella distribuzione degli Emirati, risiede sia nelle ridotte dimensioni del mercato, in senso territoriale e di numero dei consumatori, sia nella sua notevole dinamicità, se comparata alla minima estensione.

Contratto d'agenzia

La legge federale che disciplina l'agenzia è la n. 18 del 1981, emendata dalla n. 14 del 1988.

L'agente deve essere un cittadino Eau o una impresa posseduta al 100% da cittadini degli Emirati, entrambi regolarmente registrati nel Registro degli agenti di commercio tenuto presso il Ministero dell'Economia e del Commercio (artt. 3 e 10 della legge).

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

La figura del distributore si confonde con quella dell'agente, il rapporto ha sempre carattere di esclusiva e non è assoggettabile a limitazioni di durata o di risultato (anche se previsti nel contratto).

Al riguardo, la giurisprudenza locale difende agenti e distributori locali in misura maggiore di quelli del preponente o principale straniero, che concedano l'agenzia o la distribuzione.

Per esempio gli agenti commerciali hanno il diritto di impedire che il prodotto oggetto del loro contratto sia importato negli Eau, se l'agente stesso non è il consegnatario.

Per questa ed altre ragioni, nella prassi ai rapporti d'ordine formale e giuridicamente tutelati sono preferite relazioni d'affari di fatto.

La normativa relativa al contratto d'agenzia esige:

• una precisa indicazione dell'oggetto dell'agenzia (tipo o linea del prodotto da vendere e il territorio per il quale si dà il mandato);

• la firma delle parti (preponente e agente), legalizzata da notaio (art. 4 della legge);

• la traduzione del contratto in arabo da parte di un traduttore giurato in possesso di licenza negli Emirati;

• l'autenticazione, se l'accordo è stipulato fuori del paese, da parte di un notaio locale e la certificazione del timbro e della firma del notaio da parte del Ministero degli Affari Esteri, seguita da registrazione presso il Ministero degli Esteri e presso la Camera di commercio;

• l'esclusiva dell'agente per tutti gli Emirati o nei limiti di un'area di competenza per cui si dà il mandato (artt. 5 e 23; inoltre, solo un cittadino emiratino o una società

residente può avere una licenza commerciale e può dunque acquistare e vendere anche all'estero).

Salvo diversa previsione, l'agente commerciale ha diritto di ricevere commissioni sulle vendite dei prodotti nel suo territorio di competenza, indipendentemente dal fatto che le vendite siano negoziate da, o attraverso, l'agente stesso (art. 7 della legge).

Gli agenti hanno l'obbligo di provvedersi, a proprio carico, delle attrezzature necessarie per il deposito e la conservazione di prodotti di lunga durata (p.e. macchinari), come anche dei componenti di ricambio per l'assistenza post-vendita (art. 21).

La risoluzione del contratto con l'agente/distributore locale può prevedere la concessione di preavvisi, ma su consenso espresso della controparte o a causa di «giustificato motivo» (art. 8).

Il rifiuto ingiustificato di rinnovare il contratto da parte del preponente o la risoluzione senza osservare il preavviso o il giustificato motivo dà luogo a favore dell'agente a diritto di risarcimento del danno (art. 9).

Il concetto legale di «giustificato motivo» è vago e impreciso e spetta ad un'apposita Commissione presso il Ministero dell'Economia e del Commercio (art. 27 e ss.), e, successivamente, al tribunale locale di dirimere eventuali controversie.

La Commissione, tradizionalmente, favorisce gli agenti locali e per tutta la durata del contenzioso le operazioni commerciali relative al prodotto oggetto d'agenzia sono sospese.

È da notare, infine, che le società straniere non hanno titolo per partecipare direttamente alle gare d'appalto negli Eau, ma sottostanno all'obbligo di appoggiarsi ad un agente locale.

Solo persone fisiche o giuridiche locali possono, infatti, essere titolari di una licenza commerciale, che li autorizzi ad acquistare e vendere.

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Contratto di franchising

Gli Eau non dispongono di una legislazione apposita per il franchising, ma suppliscono alla lacuna normativa attraverso l'applicazione incrociata di diverse norme relative a contratti ed attività commerciali.

Intanto, vista la limitazione della vendita al dettaglio ai cittadini (e a società controllate a maggioranza da cittadini), il franchising tende a limitarsi a un partner locale in possesso di licenza, con richiesta di esclusiva e la joint venture è infrequente.

I settori nei quali il franchising è maggiormente diffuso sono fast food e catene di ristoranti, noleggio auto, abbigliamento, imbottigliamento di bibite analcoliche, lavanderie a secco, prodotti di bellezza, giocattoli, alberghi, arredamenti, hardware, attrezzature da ufficio, prodotti naturali per la salute, fotografia, gioielleria, distributori automatici, pubblicazioni e articoli sportivi.

Sistema legale

Il sistema legale federale è debole e tra tutti gli Emirati solo Dubai e Ra's Al Khaymah sono pienamente integrati al suo interno.

Il sistema giuridico prevede a livello giudiziario la presenza di una rete di Corti federali, introdotta nel 1971.

Fonti della legge sono il Corano (legge islamica), arricchito dall'introduzione di numerosi Codici secolari.

STUDIO LEGALE MISURACA-
Avvocati, Fiscalisti& Associati
Law Firm in Italy

ROMA
MILANO
BOLOGNA

info@smaf-legal.com misuraca@smaf-legal.com
www.smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Riconoscimento delle sentenze estere ed arbitrato

L'arbitrato, come sistema alternativo di soluzione delle dispute, è di recente introduzione negli Eau, sebbene nel paese esistano 2 centri per l'arbitrato, uno ad Abu Dhabi ed uno a Dubai.

Tra l'altro, non esiste una legge specifica per l'arbitrato, salvo il ristretto numero di regole della legge processuale degli Eau.

Lo Stato, inoltre, non ha aderito alla Convenzione di New York del 1958 né a quella di Ginevra per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali.

Peraltro, gli Eau hanno ratificato i trattati del Gulf Countries Cooperation (Gcc) per l'applicazione dei lodi emessi dai tribunali dei paesi membri e aderiscono al Paris Bilateral Agreement per l'applicazione dei lodi resi nei 2 Stati.

Solo recentemente, la Camera di commercio di Abu Dhabi ha autonomamente fondato il centro per l'arbitrato, chiamato Abu Dhabi Commercial Conciliation and Arbitration Centre, introducendo proprie regole procedurali e un tariffario per l'arbitrato negli Eau, entrambi basati sull'arbitrato locale ed internazionale.

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Tel.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)6 89281051

MILANO
Via Monti 8, 20123
Tel.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Tel. : + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565